

**L.R. 24 gennaio 2022, n. 1:** "Norme in materia di agricoltura sociale" – Oggetto assembleare n. 3934/2021

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 18 gennaio 2022**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Con la presente legge regionale, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare in modo organico la materia dell'agricoltura sociale, in conformità ai principi introdotti a livello nazionale dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), riconoscendo l'impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunità e al contempo valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

L'agricoltura sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.

La legge regionale si articola in tre titoli: definizioni e funzioni (artt. 2-3), elenco regionale delle fattorie sociali e disciplina dell'esercizio delle attività (artt. 4-9), disposizioni sanzionatorie e finali (artt. 10-16).

### RELAZIONE AGLI ARTICOLI

L'**articolo 1**, in particolare, individua le finalità della legge nella promozione e nel sostegno dell'agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali e la multifunzionalità delle imprese agricole.

L'**articolo 2** reca al primo comma le definizioni di agricoltura sociale e di fattorie sociali, mentre al secondo comma precisa che le attività di agricoltura sociale definite dalla legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Il comma 3 impone inoltre alle fattorie sociali, in relazione alla tipologia di servizi svolti, di impiegare specifiche figure professionali dotate dei requisiti professionali richiesti dalle norme di settore. Ai sensi del comma 4, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore.

Il comma 5 demanda ad un apposito atto di Giunta regionale, da adottare sentita la competente Commissione assembleare, la specificazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività agricola sociale e delle procedure amministrative e di controllo applicabili, l'approvazione della modulistica e dei periodi di sospensione dell'attività e l'indicazione delle attività esercitabili nelle fattorie sociali con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015.

L'ultimo comma, infine, prevede la possibilità per l'imprenditore agricolo di svolgere le attività di agricoltura sociale in accordo con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale e soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000. Le modalità e i limiti di esercizio delle predette attività svolte in accordo tra tali soggetti sono disciplinati dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 5.

L'**articolo 3** attribuisce alla Regione, al comma 1, la funzione di promozione sul territorio regionale della conoscenza e dello sviluppo dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti anche attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale. Al comma 2 è disciplinata la funzione di raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle agricole.

A norma del primo comma dell'**articolo 4** è istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul portale dedicato della Regione. Il comma 2 demanda ad apposito atto di Giunta regionale, da adottare sentita la competente Commissione assembleare, la definizione dei requisiti soggettivi e aziendali, delle competenze professionali e formative, dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'elenco e la definizione dei successivi controlli.

Il comma 3 richiede, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale, il possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell'apprendimento, da erogare ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

Al comma 4 è previsto che la perdita dei requisiti comporti la cancellazione dall'elenco.

Infine il comma 5 sancisce la facoltà delle fattorie sociali di costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Ai sensi dell'**articolo 5**, le fattorie iscritte nell'elenco, ai fini dell'identificazione, si avvalgono di loghi distintivi predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, la quale contestualmente definisce i limiti e le modalità di utilizzo degli stessi.

L'**articolo 6** è dedicato alla disciplina degli immobili per l'esercizio dell'agricoltura sociale.

Il primo comma stabilisce che per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola e i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Ai sensi del comma 2, detti immobili sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, in quanto destinati ad attività agricola connessa. Essi, inoltre, a norma del comma 3 devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Il comma 4 prevede che i relativi interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto della disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio. Infine, il comma 5 rinvia alla Giunta regionale l'individuazione dei casi nei quali i predetti interventi edilizi sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2017.

L'**articolo 7** dispone, al primo comma, che per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale sia necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati. Ai sensi del comma 2 si prevede che alla Scia occorre allegare alcuni documenti che verranno definiti nelle disposizioni attuative della legge.

Infine, il comma 3 conferma che i servizi e le attività sociali e socio-sanitari eventualmente svolti nelle fattorie sociali sono soggetti alle specifiche norme ed autorizzazioni settoriali.

L'**articolo 8** stabilisce al primo comma che, salvo che per le imprese agrituristiche, la somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Ai sensi del comma 2, i pasti somministrati non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 in materia di agriturismo e multifunzionalità delle aziende agricole.

Infine, il comma 3 precisa che la produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

L'**articolo 9** individua le possibili misure di sostegno, dirette e indirette, adottabili dalla Regione, quali:

- a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell'ambito delle fattorie sociali;
- b) azioni di informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale;
- c) incentivazione di investimenti o di interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali;
- d) possibili criteri di priorità nelle gare d'appalto di mense scolastiche e ospedaliere per prodotti agroalimentari;
- e) agevolazioni previste dal Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità;
- f) valorizzazione da parte dei Comuni dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche;
- g) assegnazione in uso in via prioritaria di terreni agricoli trasferiti al patrimonio degli enti pubblici del territorio regionale in seguito a confisca o sequestro alla criminalità organizzata, in base alla normativa vigente.

In relazione alla misura di sostegno di cui alla lettera c), il secondo comma demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, nel rispetto dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'**articolo 10**, la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative compete ai Comuni.

L'**articolo 11** introduce alcune disposizioni sanzionatorie.

Ai sensi del primo comma, l'esercizio di attività di agricoltura sociale in assenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 o in mancanza di presentazione della Scia di cui all'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il divieto di prosecuzione dell'attività disposto dal Comune.

I commi 2 e 3 sanzionano l'utilizzo del logo delle fattorie sociali in assenza di iscrizione nell'elenco regionale e la violazione delle disposizioni della legge e degli atti applicativi. Ai sensi del comma 4, in caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività.

Il comma 5 fa rinvio alla legge regionale n. 21 del 1984 per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, mentre il comma 6 prevede che l'introito dei proventi compete ai Comuni.

L'**articolo 12** stabilisce che, per esigenze di tutela dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possano chiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale n. 8 del 1994. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

In materia di trattamento dei dati, l'**articolo 13** individua innanzitutto al comma 1 i dati che devono essere inseriti nell'elenco delle fattorie sociali.

Il comma 2 stabilisce che, per determinate finalità, i predetti dati e quelli statistici riguardanti la consistenza delle attività sono comunicati alla Regione da Comuni e altri enti pubblici. Ai sensi del comma 3, inoltre, i medesimi dati possono essere oggetto di comunicazione da parte della Regione ad altri enti per le finalità di cui alla legge o per essere utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

La clausola valutativa di cui all'**articolo 14** prevede che l'Assemblea legislativa controlli l'attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale a cadenza biennale, con particolare riferimento a:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'elenco e la loro localizzazione sul territorio;
- b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
- c) le misure di sostegno realizzate;
- d) i contributi regionali erogati;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

L'**articolo 15** ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L'**articolo 16**, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo al primo comma che le imprese agrituristiche, le fattorie didattiche e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

Inoltre, il comma 2 considera assolto il requisito formativo per le imprese che esercitano la suddetta attività sociale in convenzione con Comuni o altri enti pubblici.

Il terzo comma precisa che le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.

L'ultimo comma contiene una norma di rinvio alla legge statale per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.

## QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2022-2024 è quantificato, come limite massimo di spesa e in via di prima attuazione, per l'esercizio finanziario 2022 in € 50.000,00 e per l'esercizio finanziario 2023 in € 25.000,00.

## COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024.

Per gli esercizi successivi al 2025 si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Nuove o maggiori spese correnti (art. 9)	50.000,00	25.000,00	
Nuove o maggiori spese d'investimento (artt. )			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>	50.000,00	25.000,00	
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	50.000,00	25.000,00	
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>	50.000,00	25.000,00	